



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

Separazione dei coniugi - addebito della separazione Ud.11/05/2023 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17338/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) **ettivamente domiciliato in** (omissis)

giusta

procura speciale in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) **domiciliata ex lege in** (omissis)

Speciale giusta procura

speciale allegata al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 427/2021
depositata il 7/4/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/5/2023 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:



1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1336/2020, **pronunciava** la separazione dei coniugi (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) rigettando la domanda di addebito presentata dalla (omissis)

2. La Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione impugnata, - fra l'altro e per quanto qui di interesse - addebitava invece la separazione al (omissis) tenuto conto della deposizione resa dal figlio della coppia in merito alle violenze compiute dal padre nei confronti della madre e del fatto che tali dichiarazioni avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altri tre testi.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 aprile 2021, ha proposto ricorso (omissis) (omissis) prospettando un unico motivo di doglianza, a cui ha resistito (omissis) (omissis) con controricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso presentato, sotto la rubrica "*violazione o falsa applicazione dell'art. 151 co. II c.c. e 244 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 prima comma n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto sussistente l'addebito della separazione in capo al sig. (omissis) nonché ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per la erronea valutazione delle prove testimoniali poste alla base della dichiarazione di addebito della separazione in capo al sig. (omissis) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con particolare riguardo all'omesso esame della testimonianza diretta e de visu della figlia della coppia (omissis) (omissis)*" assume che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi in materia, pervenendo all'accoglimento dell'impugnazione senza considerare che l'addebito della separazione, quale conseguenza giuridica dell'accertata violazione dei doveri inerenti il matrimonio, presuppone la prova della causalità della condotta del coniuge, che deve fungere da



elemento disgregatore e generatore dell'irreversibilità della crisi coniugale; sotto questo profilo la sentenza impugnata prescinde – in tesi di parte ricorrente - da ogni valutazione circa la preesistenza della crisi coniugale e l'irreversibilità della stessa e, soprattutto, non fornisce alcun elemento da cui desumere l'esistenza di un nesso di causalità giuridica fra la condotta del (omissis) e il fallimento del matrimonio.

La Corte di merito, inoltre, ha fondato il proprio convincimento su dichiarazioni testimoniali *de relato*, utilizzate per confortare la credibilità della deposizione resa dal figlio maggiore della coppia, malgrado quest'ultima avesse valore meramente indiziario e fosse già stata giudicata inattendibile dal primo giudice, in ragione del rapporto conflittuale esistente fra il padre e il figlio.

I giudici distrettuali, invece, hanno trascurato di apprezzare l'unica testimonianza che poteva assurgere a valore di prova, costituita dalla deposizione resa dalla figlia (omissis) di tenore chiaramente dirimente circa la dinamica dei contrasti coniugali, che erano stati caratterizzati da una forte conflittualità verbale, reciproca, ma dall'assenza di azioni fisicamente aggressive da parte del marito.

Questa deposizione dimostrava che la condotta tenuta dalla (omissis) era risultata contrastante con il dovere di collaborazione e assistenza morale a cui la moglie era tenuta ed era stata caratterizzata da eccessi in termini di aggressione all'integrità morale e sociale del consorte; si era così verificata una situazione di intollerabilità della convivenza, connotata da una reciproca e continua litigiosità, costituente l'antecedente storico e temporale degli ultimi eventi verificatisi, la cui sussistenza risultava quindi non solo incerta, ma anche irrilevante ai fini dell'addebito.

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 La Corte di merito ha fatto espresso richiamo al principio, già fissato dalla giurisprudenza di questa Corte ed a cui questo collegio intende dare continuità, secondo cui nelle cause per separazione



personale dei coniugi - in cui una o entrambe le parti muovono all'altra addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata e il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi a una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi (v. Cass. 25663/2014).

A ciò va aggiunto che la deposizione *de relato ex parte actoris*, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario; può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (cfr. Cass. 11844/2006; nello stesso senso Cass. 18352/2013, Cass. 7712/2011, Cass. 4306/2001).

Nel fare applicazione di questi principi la Corte di merito ha ritenuto di valorizzare, nel vagliare la fondatezza della domanda di addebito presentata dall'appellante, la dichiarazione testimoniale resa dal figlio della coppia, il cui contenuto (in termini di aggressioni morali e fisiche compiute dal padre ai danni della madre) aveva trovato diretta e oggettiva conferma (quanto al fatto che il (omissis) vesse spinto la moglie in occasione di un litigio o che la (omissis) avesse un occhio tumefatto) nel tenore di altre tre deposizioni.

5.2 Ciò posto, giova poi ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della



coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., *ex plurimis*, Cass. 331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 24679/2013, Cass. 27197 /2011).

Non è così censurabile in questa sede di legittimità la valutazione compiuta dalla Corte di merito laddove ha ritenuto di valorizzare la deposizione testimoniale del figlio maggiore della coppia, alla luce dei riscontri offerti dalla congerie istruttoria, piuttosto che le dichiarazioni rese dalla figlia minore.

La mancata considerazione delle dichiarazioni di quest'ultima non può neppure essere criticata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., giacché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa (nel caso di specie i litigi fra i coniugi) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., Sez. U., 8053/2014).

5.3 L'accertamento di condotte aggressive del (omissis) di carattere verbale e fisico, imponeva l'accoglimento della domanda di addebito. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano in questo senso Cass. 31351/2022, Cass. 3925/2018, Cass. 7321/2005), le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse; il loro accertamento esonerava il



giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, nel caso di specie neppure allegati ad opera dell'odierno ricorrente.

Infine, quanto alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale o comunque al mancato accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità con la crisi matrimoniale, occorre ribadire che un comportamento violento all'interno di una relazione coniugale è del tutto inaccettabile, perché ontologicamente incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2, cod. civ., ed assume incidenza causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi dell'*affectio coniugalis* (Cass. 7388/2017).

In altri termini, l'accertamento del verificarsi di condotte di violenza all'interno della coppia fa presumere, per la sua gravità ed incompatibilità con gli obblighi di cui all'art. 143, comma 2, cod. civ., che un comportamento di tal fatta abbia determinato l'esistenza di un'irreversibile crisi coniugale, con prevalenza di questa causa su ogni altra eventualmente preesistente.

La decisione impugnata è del tutto coerente con questi principi, laddove, una volta accertata l'esistenza di violenze verbali e fisiche del marito, ha implicitamente ritenuto, in ragione della natura di una simile condotta, che la stessa avesse assunto efficienza causale determinante l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 11 maggio 2023.

Il Presidente

